

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

39.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Modificazioni alla legge 23 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (Modificato dal Senato) (1040-B)	456	
PRESIDENTE	456, 457, 458	
CASALINUOVO	457	
LOMBARDI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	458	
MANNUZZU	456, 458	
RIZZO, <i>Relatore</i>	456, 457	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	461	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
SPAGNOLI ed altri: Modifiche al sistema penale (363);		PENNACCHINI: Modifiche al sistema penale (441);
		MENZIANI ed altri: Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione e abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (367);
		BIANCO GERARDO ed altri: Norme per la impugnabilità del decreto di applicazione provvisoria delle pene accessorie (1560)
		461
		PRESIDENTE
		461, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 475
		BOATO
		470, 472
		CASALINUOVO
		471
		DE CINQUE
		470
		LOMBARDI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>
		463, 469, 474
		RICCI
		469
		RIZZO
		463, 465, 466, 469, 471
		SABBATINI, <i>Relatore</i>
		462, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 473
		TRIPODI
		463, 464, 465, 467, 473
		VIOLANTE
		463, 466, 467, 470
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		475

La seduta comincia alle 10,10.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 23 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (Modificato dal Senato) (1040-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 23. marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 31 luglio 1980 e modificato dal Senato nella seduta del 3 dicembre 1980.

Comunico che sono pervenuti i pareri della I, della V e della VII Commissione, tutti favorevoli senza osservazioni.

Continuiamo, pertanto, nell'esame delle modifiche apportate dal Senato.

RIZZO, *Relatore*. Mi rifaccio a quanto detto nel corso della seduta di ieri ed invito, ancora una volta, la Commissione ad approvare le modifiche introdotte dal Senato.

MANNUZZU. Desidero osservare che questo provvedimento viene elaborato con la presenza in Commissione di due soli gruppi che si trovano all'opposizione, il gruppo comunista e il gruppo della sinistra indipendente: ritengo di dover sottolineare tale circostanza, reputandola di notevole gravità.

PRESIDENTE. La prego di voler ritirare tale sua osservazione e di voler considerare che almeno un terzo gruppo,

quello socialista a cui io appartengo, è presente.

MANNUZZU. A me spiace di non aver interlocutori sul banco del partito di maggioranza relativa mentre mi accingo ad effettuare la mia dichiarazione di voto.

Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista, devo esprimere il nostro compiacimento per le positive modifiche apportate alle norme in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Con il provvedimento che ci accingiamo ad approvare, infatti, saranno attribuite una maggiore rappresentatività ed una più penetrante efficacia all'azione del Consiglio superiore della magistratura.

Desidero cogliere l'occasione per sottolineare l'opportunità di affrontare sollecitamente il problema, analogo a quello cui si riferisce il disegno di legge in discussione, dei consigli giudiziari, per i quali si impone la modifica del sistema elettorale, anche in accoglimento di una deliberazione del Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati, che aveva addirittura avanzato la richiesta di affrontare la questione integrando la normativa riguardante il Consiglio superiore della magistratura. Occorre realizzare per questi importanti organi un sistema di decentramento effettivo che consenta al Consiglio superiore della magistratura di acquisire reale conoscenza della situazione della giustizia e della magistratura nel nostro paese e di adottare di conseguenza i provvedimenti necessari. La scarsa rappresentatività ed efficienza dei consigli giudiziari è oggi di grave ostacolo per l'azione del Consiglio superiore della magistratura che viene privato delle informazioni necessarie per la sua attività; per tale ragione, è opportuna una rimeditazione sulla composizione dei consigli giudiziari, in modo da creare un più stretto raccordo tra essi e la società civile e di garantire loro una maggiore rappresentatività.

Non è, inoltre, possibile esaurire il tema del governo della magistratura, e

ciò della gestione degli uffici giudiziari, senza fare riferimento ad un'altra grave lacuna ordinamentale, che è quella concernente gli uffici direttivi. Il Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati, nella deliberazione assunta il 14 dicembre 1980, al punto 4), afferma in materia: « garanzia dell'indipendenza dei magistrati attraverso il superamento delle vischiosità di situazioni e dei centri di potere all'interno dell'ordine giudiziario, attraverso la temporaneità degli incarichi direttivi, la revisione dei criteri per il loro conferimento e la predeterminazione di regole oggettive per la distribuzione degli affari giudiziari ». Su questo terreno è urgente l'impegno della Commissione giustizia per affrontare problemi da cui dipende il miglioramento della funzionalità dell'istituzione giudiziaria.

CASALINUOVO. Preannuncio che il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento al nostro esame e colgo l'occasione per sottolineare che, pur avendo noi esaminato, in prima lettura approfonditamente l'argomento, il testo licenziato dal Senato ha provveduto a colmare delle lacune lasciate dalla nostra Commissione.

Anch'io desidero, poi, sottolineare la necessità che si arrivi al più presto all'approvazione dei provvedimenti relativi alla revisione del sistema elettorale dei consigli giudiziari e, visto che la proposta di legge di parte comunista in questa materia contiene anche norme inerenti agli incarichi direttivi in magistratura e che anche il gruppo socialista ha elaborato una proposta di legge in questo senso, ritengo che si potrà opportunamente procedere ad una discussione abbinata di questi progetti di legge, cosa che consentirebbe di accelerarne i tempi di approvazione.

RIZZO, *Relatore*. Certo non sarebbe stato opportuno introdurre, attraverso emendamenti al disegno di legge oggi al nostro esame, norme relative ai consigli giudiziari, così come richiesto dal Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati. Ciò, infatti, avrebbe ritardato

l'iter di questo provvedimento, pregiudicando — cosa che non riteniamo opportuna — la possibilità di procedere al rinnovo del Consiglio superiore della magistratura secondo le nuove disposizioni.

Comunque, resta l'opportunità di pervenire al più presto all'approvazione dei provvedimenti relativi alla riforma dei criteri che presiedono alla formazione dei consigli giudiziari. Sarebbe forse opportuno predisporre un ordine del giorno per definire una chiara posizione in ordine alla necessità di approvare entro il mese di gennaio tali provvedimenti in modo da consentire che le prossime elezioni dei consigli giudiziari avvengano secondo un nuovo sistema proporzionale che garantisca una maggiore democraticità all'interno dei consigli medesimi.

PRESIDENTE. Devo far osservare al relatore che non è possibile predisporre un ordine del giorno nel senso da lui indicato, in quanto non faremmo altro che impegnare noi stessi.

Posso però assicurare i colleghi che mi impegno a convocare quanto prima l'Ufficio di Presidenza, affinché elabori un calendario dei lavori che preveda una pronta discussione dei provvedimenti relativi ai consigli giudiziari ed agli incarichi direttivi in magistratura.

Colgo l'occasione per dibadire come la elaborazione del provvedimento in esame è il frutto di una totale, notevole ed impegnata collaborazione di tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione. Quanto all'esame degli articoli, il collega Mannuzzu mi darà atto che è stata registrata la collaborazione di tutti i gruppi nell'esame di merito degli stessi e che la loro formale approvazione è stata rinviata alla odierna seduta esclusivamente perché non erano pervenuti i pareri favorevoli delle commissioni competenti.

Condivido invece pienamente le considerazioni concernenti l'opportunità di riformare i consigli giudiziari, in ordine ai quali anche l'onorevole Ricci, intervenendo nel corso della seduta di ieri, aveva messo in evidenza la necessità di provvedere con

sollecitudine all'emanazione di una nuova disciplina, se si vuole evitare una divaricazione tra due organismi che svolgono compiti riconducibili agli stessi obiettivi di fondo.

MANNUZZU. Ringrazio il presidente per aver colto le esigenze più volte prospettate dai componenti la Commissione, ed in particolare dal gruppo comunista, circa la necessità di giungere ad una soluzione il più possibile organica dei problemi relativi al sistema di elezione dei consigli giudiziari ed agli incarichi direttivi in magistratura.

Mi auguro, pertanto, che questa nostra ambizione possa al più presto essere soddisfatta.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se non erro, una riserva circa il provvedimento già presentato relativo alle elezioni dei consigli giudiziari era stata espressa dal precedente Governo, il quale, per altro, apprezzando l'impegno sotteso al provvedimento stesso, aveva semplicemente chiesto un periodo di tempo da utilizzare a fini di approfondimento.

Il Governo oggi è assolutamente disponibile a riprendere il discorso relativo ai consigli giudiziari ed agli incarichi direttivi in magistratura al fine di pervenire ad una rapida approvazione dei provvedimenti che di tali argomenti si occupano.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Il numero 4 dell'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« 4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Il numero 4 dell'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« 4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno; ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 5, 6 e 7 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

L'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore, in relazione alle esigenze della propria funzionalità, può deliberare che i magistrati componenti elettivi siano collocati, con il loro consenso, fuori del ruolo organico della magistratura ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

« I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 9.

Dopo l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è inserito il seguente:

« ART. 30-bis. — (*Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Università eletti componenti del Consiglio superiore*). — I professori di ruolo delle Università eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avrà efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore.

Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel suo testo originario.

(È approvato).

Gli articoli 10, 11 e 12, ex 9, 10 ed 11 nel testo da noi approvato, non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12, divenuto a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo di cui sopra articolo 13, nel seguente testo:

ART. 12.

(*Disposizione transitoria*).

Per i fatti per cui non risulti ancora promossa l'azione disciplinare o per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, i termini previsti dall'articolo 11 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 13.

Per i fatti per cui non risulti ancora promossa l'azione disciplinare o per i

quali sia in corso il procedimento disciplinare, i termini previsti dall'articolo 12 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13, ora divenuto articolo 14, nel seguente testo:

ART. 13.

L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, all'atto della cessazione della carica, spetta, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato, una indennità pari a un dodicesimo del compenso globale lordo annuale loro spettante ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento è corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennità di lire quindici milioni.

Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennità è liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel precedente comma per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha poi introdotto alcuni articoli aggiuntivi che, non essendo stati pre-

sentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, nel loro testo originario, dopo averne dato lettura.

ART. 15.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro fra i magistrati di cassazione, di cui due idonei alle funzioni direttive superiori, due fra i magistrati di appello, quattro tra i magistrati di tribunale e gli altri dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza ».

(È approvato).

ART. 16.

Nel terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

« Partecipano, altresì, gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano già preso possesso dell'ufficio di destinazione ».

(È approvato).

ART. 17.

All'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità dalla nomina ».

(È approvato).

ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato

dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno quattro magistrati di cassazione, di cui due dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, due di appello e quattro di tribunale ».

(È approvato).

ART. 19.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere ».

(È approvato).

ART. 20.

L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23 ».

(È approvato).

ART. 21.

Il quinto comma dell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Qualora, effettuate tali operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'articolo 23, si procede sostituendo al magistrato eletto con il quoziente

più basso in soprannumero nella categoria di appartenenza il magistrato della stessa lista, primo dei non eletti e della categoria che va completata. Analogamente si procede se i posti vincolati non coperti sono più di uno ».

(È approvato).

ART. 22.

Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è prorogato di novanta giorni.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (*Modificato dal Senato*) (1040-B).

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Boato, Bottari, Cantelmi, Carpino, Carta, Casalnuovo, Casini, De Cataldo, Dell'Andro, Fracchia, Felisetti, Gitti, Granati Caruso, Mannuzzu, Martorelli, Onorato, Padula, Revelli, Ricci, Rizzo, Rus-

so, Sabbatini, Salvato, Trantino, Tripodi, Violante.

(La seduta, sospesa alle 10,35, è ripresa alle 11,35).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Spagnoli ed altri: Modifiche al sistema penale (363); Pennacchini: Modifiche al sistema penale (441); Menziani ed altri: Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione e abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (367); Bianco Gerardo ed altri: Norme per la impugnabilità del decreto di applicazione provvisoria delle pene accessorie (1560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri: « Modifiche al sistema penale »; Pennacchini: « Modifiche al sistema penale »; Menziani ed altri: « Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione e abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo »; Bianco Gerardo ed altri: « Norme per la impugnabilità del decreto di applicazione provvisoria delle pene 'accessorie ».

Passiamo all'esame degli articoli della Sezione II del Capo III, così come formulati nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, accantonati in una precedente seduta.

Do nuovamente lettura del titolo della Sezione II e dell'articolo 52-bis:

SEZIONE II

APPLICAZIONE DI MISURE CORRISPONDENTI ALLE SANZIONI SOSTITUTIVE

ART. 52-bis.

Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta

le formalità di apertura del dibattimento il giudice, quando ritiene che per il reato per cui si procede possa essere inflitta, nel caso di condanna, una delle sanzioni sostitutive previste dall'articolo 30, può disporre, su richiesta o con il consenso del pubblico ministero e dell'imputato, l'applicazione di una misura corrispondente alla sanzione sostitutiva stessa, mediante sentenza non impugnabile con la quale dichiara estinto il reato.

Con la sentenza il giudice determina l'entità, la durata e il contenuto specifico della misura e ne fissa le modalità e i termini di esecuzione applicando le disposizioni previste dalla Sezione I del presente Capo.

La sentenza non ha, per alcun effetto, autorità di cosa giudicata. Essa viene iscritta nel casellario per i soli effetti dell'articolo 52-*quater*.

Gli onorevoli Sabbatini, Ricci, Violante, Rizzo e Casini hanno presentato il seguente emendamento:

« SEZIONE II

APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO

ART. 52-*bis*.

Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare, per il reato per cui procede, la sanzione sostitutiva della libertà controllata e della pena pecuniaria, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, può disporre con sentenza l'applicazione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo

240 del codice penale; in tal caso con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.

Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I del presente Capo.

La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per Cassazione.

ART. . . .

(*Competenza*).

Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero è espresso dal procuratore della Repubblica.

Se la richiesta è formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere è espresso dal pubblico ministero di udienza ».

SABBATINI, *Relatore*. Desidero sottolineare la portata ampiamente innovativa della tematica introdotta con gli articoli 52-*bis* e seguenti, che sono stati oggetto di ampio dibattito in seno al Comitato ristretto, e rilevare come gli emendamenti in esame, a mio parere migliorativi del testo originale dei suddetti articoli, siano stati elaborati anche sulla base delle osservazioni e delle perplessità espresse nel parere reso dalla Commissione affari costituzionali.

Particolare rilievo merita l'introduzione del principio relativo alla definizione del giudizio in sede istruttoria, di cui si prevede la possibilità su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero. Nel prevedere tale nuovo istituto e nel definirne le modalità di ap-

plicazione, il Comitato ristretto, che ha potuto contare durante i suoi lavori sulla costante presenza del rappresentante del Governo, ha posto la massima attenzione al rispetto del dettato costituzionale ed a non discostarsi dalle linee generali che sono base del codice penale e della prossima riforma del codice di procedura penale; ciò nella convinzione di compiere un importante passo innovativo rispetto all'attuale sistema nel campo della procedura penale.

Il secondo articolo contenuto nell'emendamento in esame tende ad eliminare alcune indeterminanze nel testo originariamente elaborato dal Comitato ristretto, individuando il giudice competente a provvedere sulla richiesta formulata dall'imputato.

VIOLANTE. Il problema di fondo posto dall'articolo è quello relativo alla discrezionalità del giudice nel determinare la misura della sanzione. Mi chiedo, dunque, se non sia il caso di fissare una misura della sanzione medesima, rapportabile al minimo oppure fissa; quest'ultima soluzione, però, creerebbe dei problemi in quanto i reati presi in considerazione sono di diverso tipo. La dizione attuale dell'articolo, comunque, lascia aperta la strada ad una contrattazione di fatto: cosa questa che suscita in me qualche perplessità.

RIZZO. Credo che ciò sia inevitabile, a meno di fissare in modo rigido la misura della sanzione.

PRESIDENTE. Ritengo che non si debba modificare il testo dell'emendamento in questione, in quanto mi sembra rappresenti la soluzione più equilibrata del problema.

RIZZO. Nel formulare l'emendamento in esame i presentatori hanno inteso chiarire quando la richiesta dell'imputato debba essere formulata, facendosi carico dell'opportunità di evitare che, in sede di

applicazione della norma, insorgano equivoci circa l'individuazione del giudice e del pubblico ministero competenti. Il secondo degli articoli di cui consta l'emendamento prevede, infatti, che sulla richiesta formulata dall'imputato prima della emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio provveda il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi e che il parere del pubblico ministero sia espresso dal procuratore della Repubblica; qualora la richiesta sia formulata in un momento successivo, al fine di evitare l'insorgere di gravi problemi circa l'attribuzione della competenza nel giudizio pretorile, la norma in oggetto opportunamente prevede che la competenza spetti al giudice del dibattimento e che il parere sia espresso dal pubblico ministero di udienza.

LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole all'emendamento.

TRIPODI. Mi asterrò dalla votazione dell'emendamento Sabbatini ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sabbatini ed altri interamente sostitutivo dell'articolo 52-bis, favorevole il Governo.

(È approvato).

Do nuovamente lettura del successivo articolo 52-ter accantonato in una precedente seduta.

ART. 52-ter.

L'applicazione delle misure di cui all'articolo precedente può essere disposta dal giudice in ogni stato e grado del procedimento quando nel termine dello stesso articolo stabilito l'imputato ne ha fatto richiesta o vi ha consentito e sempre che sussistano le condizioni in esso previste.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1980

Gli onorevoli Sabbatini, Ricci, Violante, Casini e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 52-ter con il seguente:

ART. 52-ter.

(Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento).

Il giudice può procedere ai sensi dell'articolo 52-bis in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 52-quater, precedentemente accantonato.

ART. 52-quater.

La sentenza di cui all'articolo 1 non può essere pronunciata nei confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.

Gli onorevoli Sabbatini, Ricci, Violante, Rizzo e Casini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Inserire il seguente titolo:

(Esclusioni soggettive).

Sostituire le parole: « all'articolo 1 », con le altre: « all'articolo 52-bis ».

SABBATINI, *Relatore*. Si tratta di emendamenti formali che non richiedono illustrazione,

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Sabbatini ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Sabbatini ed altri.

(È approvato).

TRIPODI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 52-quater.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 52-quater nel suo complesso e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Gli onorevoli Sabbatini, Ricci, Violante, Rizzo e Casini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 52-quater.

ART. 52-quater.

(Iscrizione nel casellario giudiziale).

La sentenza emanata a norma dell'articolo 52-bis è iscritta nel casellario giudiziale per i soli effetti di cui all'articolo precedente.

SABBATINI, *Relatore*. Si tratta di una disposizione contenuta nell'originario articolo 52-bis e recuperata per mezzo di un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 52-quinquies, precedentemente accantonato.

ART. 52-quinquies.

Per l'esecuzione delle misure corrispondenti alle sanzioni sostitutive si osserva quanto stabilito dagli articoli 30 e seguenti,

Gli onorevoli Sabbatini, Ricci, Violante, Rizzo e Casini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 52-quinquies con il seguente:

ART. 52-quinquies.

(Esecuzione delle sanzioni sostitutive).

Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e seguenti.

SABBATINI, *Relatore*. Si tratta di una correzione più formale che sostanziale che consente una migliore lettura interpretativa della disposizione medesima, che prende in considerazione una fattispecie controllata e regolata da più articoli tra loro successivi.

TRIPODI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 52-quinquies.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sabbatini ed altri, interamente sostitutivo dell'articolo 52-quinquies.

(È approvato).

Do nuovamente lettura del successivo articolo 52-sexies accantonato in una precedente seduta.

ART. 52-sexies.

Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza di cui all'articolo 52-bis è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma del presente Capo.

Gli onorevoli Sabbatini, Ricci, Violante, Rizzo e Casini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 52-sexies con il seguente:

ART. 52-sexies.

(Riapertura del procedimento).

Quando colui che è stato prosciolto con la sentenza di cui all'articolo 52-bis viola in tutto o in parte gli obblighi a lui imposti, il giudice che ha emanato la sentenza stessa dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la riapertura del procedimento purché non sia intervenuta una causa di estinzione del reato.

Con la sentenza che definisce il procedimento riaperto non possono essere applicate le sanzioni sostitutive previste dall'articolo 30.

Se nel corso del nuovo procedimento il giudice accerta che non sussiste violazione degli obblighi, revoca l'ordinanza di riapertura del procedimento. Contro l'ordinanza è ammesso soltanto ricorso per cassazione.

SABBATINI, *Relatore*. In ordine a tale emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 52-sexies i presentatori si rimettono alla valutazione della Commissione nella consapevolezza che per molti aspetti deve considerarsi valida la soluzione originaria del testo del Comitato ristretto.

RIZZO. I presentatori dell'emendamento in esame si sono posti il problema di che cosa sia più opportuno prevedere rispetto al caso in cui l'interessato violi gli obblighi che a lui sono stati imposti. Sono emerse due possibili soluzioni: quella di prevedere la riapertura del procedimento e quella di prevedere che, in ogni caso, il procedimento debba considerarsi estinto, assumendo la violazione degli obblighi come fattispecie autonoma di reato (tale seconda ipotesi è quella prevista nel testo predisposto dal Comitato ristretto).

Per quanto riguarda la soluzione della riapertura del procedimento, occorre osservare che essa risulta difficilmente praticabile presupponendo una revoca della sentenza e la necessità di prevedere un giudizio di deliberazione preliminare circa l'eventuale violazione degli obblighi. Sulla questione, comunque, sono state formulate tesi diverse, come quella dell'onorevole Ricci, che ha sostenuto l'opportunità di prevedere l'emanazione di un'ordinanza che disponga la riapertura del procedimento una volta accertato che gli obblighi sono stati in concreto violati, e quella favorevole alla chiusura del procedimento con sentenza di non doversi procedere.

A mio giudizio l'ipotesi preferibile è quella che configura la violazione degli obblighi come una fattispecie autonoma di reato, a simiglianza di quanto è previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per chi viola gli obblighi imposti con il provvedimento di prevenzione.

PRESIDENTE. Sono del parere che, in caso di violazione degli obblighi imposti con la sentenza di cui all'articolo 52-bis, il procedimento conclusosi con tale sentenza non possa riaprirsi. La violazione degli obblighi si configura pertanto come fattispecie autonoma di reato per la quale, stante l'esistenza della precedente violazione, potrebbe essere previsto un gravame.

VIOLANTE. Vorrei far presente che nel caso in questione occorrerebbe escludere la concessione della sospensione condizionale della pena.

RIZZO. La questione sollevata dall'onorevole Violante è stata oggetto di discussione in seno al Comitato ristretto, che ha ritenuto di non introdurre disposizioni in materia reputando che spetti al giudice valutare l'opportunità della concessione della libertà provvisoria.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo perché si tratta di un fatto autonomo. La

sospensione, infatti, rappresenta una facoltà del giudizio, anche se nella prassi può non essere così.

VIOLANTE. Il problema è quello di trovare un punto di equilibrio tra l'incentivazione a seguire questa strada ed il rigore della disposizione. In alternativa si potrebbe pensare di innalzare la pena: da uno a quattro anni anziché da sei mesi a tre anni.

Preoccupazioni però nascono in relazione all'entità della violazione, che può essere di scarsa portata e, quindi, troppo vistosa, rispetto ad essa, la pena.

RIZZO. Le esigenze di rigore sono soddisfatte dalla previsione che il condannato, prosciolto ai sensi dell'articolo 52-bis, non può godere delle sanzioni sostitutive nel caso in cui venga riaperto il procedimento a suo carico, non avendo egli rispettato gli obblighi impostigli dal giudice.

Credo anche che la previsione di una pena da sei mesi a tre anni sia congrua: altrimenti scoraggiamo la possibilità di fare ricorso a questo tipo di procedura.

SABBATINI, *Relatore*. Credo sia importante che resti a verbale che la Commissione ha sottolineato l'opportunità di usare una certa cautela nell'applicazione della norma. Tenuto conto delle osservazioni emesse dichiaro inoltre di ritirare il mio emendamento e ne presento un altro mirante a dare un titolo all'originario articolo 52-sexies.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 52-sexies inserire il seguente titolo:

(Violazione degli obblighi).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 52-*sexies* nel suo complesso e con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Gli onorevoli Sabbatini, Ricci, Violante, Rizzo e Casini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo dopo il 52-*sexies*:

ART. 52-*sexies*.

(Comunicazioni all'imputato).

Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dall'articolo 52-*bis* ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.

SABBATINI, *Relatore*. Anche in questo caso si tratta di una specificazione resasi necessaria a seguito dell'approvazione dell'articolo 52-*bis*.

TRIPODI. Dichiaro, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, che mi asterrò dalla votazione dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Sabbatini ed altri.

(È approvato).

L'onorevole Violante ha presentato il seguente articolo aggiuntivo alla fine della Sezione II del Capo II:

(Entrata in vigore).

Le disposizioni previste dagli articoli 52-*bis* e seguenti si applicano ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Violante, favorevole il relatore.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, in sede di coordinamento finale del testo da inserirsi dopo l'articolo aggiuntivo 83-*bis*, approvato in una precedente seduta:

Aggiungere il seguente articolo:

Ai reati di cui all'articolo 29-*bis* si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo e sesto comma dell'articolo 162-*bis* del codice penale.

VIOLANTE. L'approvazione di questo articolo aggiuntivo si rende necessaria poiché ai reati previsti dall'articolo 28-*bis* si applicano ora solo pene pecuniarie e non più anche quelle detentive.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo G) accantonato in una precedente seduta.

Ne do, per chiarezza, nuovamente lettura.

ART. G).

(Concorso tra disposizioni penali e disposizioni che prevedono violazione amministrativa).

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applicano entrambe le disposizioni. Tuttavia, quando la sanzione amministrativa ha sostituito una sanzione penale si applica solo la disposizione speciale, salvo che la legge disponga altrimenti.

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano soltanto le sanzioni penali ivi previste, anche quando gli stessi fatti costituiscono violazioni depenalizzate previste da disposizioni speciali.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. G).

(Concorso fra disposizioni penali e disposizioni che prevedono violazioni amministrative).

Quando uno stesso fatto è previsto da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applicano entrambe le disposizioni. Tuttavia quando la sanzione amministrativa ha sostituito una sanzione penale, a norma della presente legge, della legge 3 maggio 1967, n. 317, o della legge 24 dicembre 1975, n. 706, si applica solo la disposizione speciale.

Ai fatti previsti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano soltanto le sanzioni penali ivi previste, anche quando gli stessi fatti costituiscono violazioni depenalizzate previste da leggi speciali.

L'onorevole Ricci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. G).

(Concorso tra disposizioni penali e disposizioni che prevedono violazioni amministrative).

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione ammi-

nistrativa si applicano entrambe le disposizioni.

Nei casi previsti dall'articolo 15 del codice penale si applica la sola disposizione di legge speciale anche quando questa è stata sostituita da una sanzione amministrativa.

Tuttavia, ai fatti previsti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina giuridica degli alimenti si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono previsti da norme penali speciali sostituite da sanzioni amministrative.

SABBATINI, *Relatore*. Il primo comma dell'articolo G) è eguale nelle tre diverse formulazioni: quella originaria, quella del Governo e quella del collega Ricci. Per quel che riguarda il secondo comma dell'emendamento Ricci — corrispondente alla seconda parte del primo comma di quello del Governo — dico subito che sono favorevole alla formulazione prospettata dal Governo. Ritengo più opportuno eliminare il riferimento all'articolo 15 del codice penale, perché così si può coprire una gamma di casi più vasta e più chiara. Infine, sono favorevole al terzo comma dell'emendamento Ricci ed auspico che, per non procedere ad una votazione per parti separate degli emendamenti proposti, si arrivi ad una formulazione unica degli stessi.

Vorrei aggiungere una considerazione, ricordando che l'articolo in esame fissa un principio di carattere generale e due deroghe. La seconda di tali deroghe, si riferisce ai fatti previsti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina giuridica degli alimenti. Le fattispecie previste da tale legge, tuttavia, non sono tutte della medesima gravità ed, in particolare, i fatti previsti dagli articoli 9 e 13 sono d'importanza assai minore rispetto a quelli contemplati dagli articoli 5 e 6 che attengono alla salute pubblica. Alla luce di tali considerazioni, desidero sottolineare, perché rimanga agli atti, come una più attenta lettura degli

articoli 9 e 13 della legge n. 441 del 1963 consiglierebbe in effetti la depenalizzazione delle fattispecie in essi contemplate.

RICCI. Per quel che riguarda il primo comma delle diverse formulazioni prospettate, così come sottolineato dal relatore, non esistono problemi in quanto la sostanza è eguale e l'unica differenza tra il mio testo e quello del Governo consiste nella parola « previsto », al primo rigo del comma stesso, in luogo del termine « punito » da me usato.

Per quel che riguarda il secondo comma del mio emendamento, che corrisponde alla seconda parte del primo comma di quello del Governo, dico subito che non nutro alcuna particolare affezione per la formulazione da me prospettata, visto che la sostanza è la stessa; cioè, si tratta di stabilire che quando esiste un rapporto di specialità — non a caso avevo richiamato l'articolo 15 del codice penale che stabilisce, per l'appunto, il principio della specialità della norma — si applica la norma speciale e che tale applicazione ha luogo anche quando la norma originariamente penale e speciale sia stata sostituita da una norma che prevede una sanzione amministrativa. Pertanto, pur ritenendo che il richiamo all'articolo 15 del codice penale servisse ad inquadrare meglio la questione, non ho difficoltà ad accedere alla formulazione prospettata dal Governo; a condizione, però, che si sopprima la parola « Tuttavia », che sembra indicare un'eccezione ad un principio generale e si dia, quindi, una diversa sistemica al comma. Sul terzo comma del mio emendamento non ho niente da dire, visto che il relatore si è dichiarato d'accordo su di esso.

RIZZO. Credo che sia il caso di sottolineare che il primo comma dell'articolo in esame fissa un principio di carattere generale, mentre le parti successive prevedono delle eccezioni a tale principio di carattere generale per il caso in cui ci si trova in presenza di norme depenalizzate. In particolare, facendo riferimento all'e-

mendamento Ricci per maggior chiarezza, nell'ipotesi prevista dal secondo comma prevale la norma speciale, mentre in quella prevista dal terzo comma, in ogni caso prevale l'applicazione delle disposizioni penali, anche quando i fatti siano previsti da norme penali speciali sostituite da sanzioni amministrative.

Sono d'accordo sulla formulazione del primo e del terzo comma dell'emendamento Ricci, mentre, per quanto riguarda il secondo comma, preferisco il testo proposto dal Governo, non parendomi corretto il richiamo dell'articolo 15 del codice penale, poiché l'emendamento si riferisce non solo a norme penali, ma anche a norme depenalizzate. Propongo pertanto di riformulare l'articolo, accogliendo il primo ed il terzo comma del testo presentato dall'onorevole Ricci e la seconda parte del primo comma del testo del Governo.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritiro l'emendamento del Governo, accogliendo l'invito a perfezionare la formulazione.

RICCI. Ritiro il mio emendamento, per predisporre una diversa formulazione.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario Lombardi e l'onorevole Ricci hanno presentato la seguente diversa formulazione dei loro rispettivi emendamenti testé ritirati:

Sostituire l'articolo G) con il seguente:

ART. G).

(Concorso tra disposizioni penali e disposizioni che prevedono violazioni amministrative).

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applicano entrambe le disposizioni: Tuttavia:

a) quando la sanzione amministrativa ha sostituito una sanzione penale a norma della presente legge, della legge 3 mag-

gio 1967, n. 317 o della legge 24 dicembre 1975, n. 706, si applica solo la disposizione speciale;

b) ai fatti previsti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina giuridica degli alimenti si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previsti, anche quando i fatti stessi sono previsti da norme penali speciali sostituite da sanzioni amministrative.

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole.

BOATO. Mi asterrò dalla votazione di tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lombardi e Ricci interamente sostitutivo dell'articolo G.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'insieme del provvedimento.

DE CINQUE. La mia dichiarazione di voto sarà brevissima non perché intenda sottovalutare l'importanza del provvedimento di cui in questo momento abbiamo esaurito l'approvazione degli articoli, ma perché il dibattito svolto sinora ha ampiamente approfondito i problemi e le questioni ad esso inerenti.

Si tratta di un provvedimento il cui contenuto risulta forse minimizzato dalla locuzione « depenalizzazione » con la quale si è soliti designarlo: esso, infatti, incide profondamente, così come opportunamente sottolineato più volte dal relatore, su tutto il sistema penale.

L'iter del provvedimento, come tutti ricorderanno, era iniziato nel corso della passata legislatura, interrottasi per le note vicende politiche: prendo atto con viva soddisfazione del fatto che esso sia stato ripreso nel corso di quella attuale e portato avanti con notevole attenzione ed approfondimento sia sotto il profilo culturale e dottrinario, sia sotto quello della rapidità.

Il gruppo della democrazia cristiana, dunque, voterà a favore del provvedimento, in coerenza con l'impegno profuso nel suo esame. E di tale impegno devo dar atto, con profonda gratitudine, non soltanto mia personale e del gruppo che rappresento, ma della Commissione tutta, al relatore, onorevole Sabbatini. Sento l'obbligo di farlo non certo per spirito di parte, ma proprio per la dedizione eccezionale da lui dimostrata nell'affrontare ed approfondire tutta la complessa problematica connessa a questo progetto di legge.

Colgo, anche, l'occasione per ringraziare i membri del Comitato ristretto ed il rappresentante del Governo che tanto hanno contribuito alla soluzione dei diversi problemi ed il presidente della Commissione, onorevole Felisetti, che ci ha guidato in modo da rispettare l'obiettivo di giungere entro l'anno alla conclusione dell'iter di questo provvedimento.

Con l'approvazione di quest'ultimo ritengo si sia dato un segnale positivo al paese tutto in un momento in cui i problemi della giustizia sono drammaticamente all'ordine del giorno. Abbiamo, in sintesi, fornito al paese una risposta a diversi problemi da tempo sul tappeto: risposta che pur con i suoi limiti — e molte saranno, inevitabilmente, le critiche che verranno mosse al testo che è stato elaborato — rappresenta un contributo valido al miglioramento ed alla trasformazione dell'ordinamento giuridico.

VIOLANTE. Anche il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento che segue ad altri se non di pari importanza, comunque di notevolissimo rilievo, quali l'aumento della competenza penale del pretore e la riforma del sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura.

Altri provvedimenti fondamentali per una riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario sono pendenti davanti alla Commissione e sarebbe auspicabile che quest'ultima, in ordine ad essi, si muovesse con la stessa capacità di soluzione

e rapidità dimostrate nel corso dell'esame del testo che ci accingiamo a votare.

Desidero ricordare ai colleghi che quest'ultimo è il frutto di un'iniziativa parlamentare, condivisa da tutte le forze politiche: cosa, questa, che indubbiamente rappresenta un fatto estremamente positivo. E voglio anche cogliere l'occasione per ricordare la cortesia, oltre che la competenza, del relatore che ha guidato i nostri lavori con grande capacità di mediazione e di sintesi.

Indubbiamente, all'interno del provvedimento sono contenuti parecchi punti da approfondire ulteriormente: nell'intervallo di tempo che intercorrerà tra l'approvazione da parte della Camera e l'approvazione da parte del Senato la cultura giuridica potrà misurarsi con le scelte operate ed offrire soluzioni nuove per quelle disposizioni che non saranno ritenute valide o corrette: in questo contesto, mi auguro che il Senato intervenga con la stessa celerità da noi impressa ai nostri lavori, al fine di trasformare definitivamente in legge dello Stato il provvedimento in oggetto.

CASALINUOVO. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento che oggi vede la conclusione del proprio *iter* grazie all'impegno di tutti i componenti la Commissione.

All'inizio di questa legislatura riprenderemo i lavori su questo progetto di legge — sospesi per la interruzione anticipata di quella precedente — nella piena consapevolezza dell'importanza dello stesso; importanza che penso possa essere definita fondamentale per il settore della giustizia: il provvedimento, infatti, emblematicamente rappresenta la sintesi di tanti problemi su cui abbiamo avuto più volte occasione di soffermarci e sui quali credo dovremo ancora porre, in avvenire, la nostra attenzione. Esso, infatti, incide da una parte, sullo snellimento dei procedimenti penali e, dall'altra, sulla situazione carceraria nel suo complesso, oltre a modificare (così come indicato nel titolo) una parte del nostro sistema penale che sicur-

mente necessitava di una riforma. Era, perciò, oltremodo giusto addivenire alla depenalizzazione di una serie di piccole violazioni che hanno appesantito, ed ancora appesantiscono, il sistema penale italiano, ed alla previsione di misure sostitutive delle sanzioni penali, di cui da tantissimi anni si parlava, senza che queste scelte trovassero concreta realizzazione in nuove disposizioni legislative.

Desidero anch'io cogliere l'occasione per ringraziare il relatore per l'impegno profuso nella definizione dell'articolato del provvedimento, impegno di cui ho potuto rendermi conto di persona quale membro del Comitato ristretto. In quella sede, infatti, ho avuto modo di costatare quale sia stata la sua abnegazione. Ritengo, inoltre, doveroso ringraziare il presidente, onorevole Felisetti, per l'impulso dato ai nostri lavori, consentendoci di approvare rapidamente un provvedimento che si inserisce in un quadro generale che mira a dare soluzione ai problemi della giustizia, o, se vogliamo, in quel piano per la giustizia che in futuro, attraverso il nostro impegno, dovrà assolutamente essere portato a compimento.

RIZZO. Ritengo di dover esprimere, se mi è consentito, non solo come parlamentare ma anche come magistrato, ed anche a nome del gruppo della sinistra indipendente, la più viva soddisfazione per la conclusione dell'*iter* dell'importante provvedimento in esame, che meglio permetterà alla giustizia di essere nel nostro paese al passo con le esigenze della società e con le esigenze di efficienza dell'apparato giudiziario. Desidero, inoltre, ricordare come la portata del provvedimento che ci accingiamo ad approvare sia stata giustamente sottolineata dall'Associazione nazionale magistrati, che ne ha rilevato la validità in rapporto alla necessità di dotare il paese di una giustizia migliore.

Desidero formulare il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, onorevole Sabbatini, e da tutti i membri del Comitato ristretto e rivolgere un ringraziamento particolare al Presidente della

nostra Commissione. Colgo anche l'occasione, visto l'approssimarsi della fine di anno, per sottolineare la quantità e la qualità del lavoro svolto in quest'anno dalla Commissione giustizia, che, con l'approvazione di numerosi provvedimenti legislativi di rilievo, ha reso un contributo assai rilevante per un più efficace funzionamento del settore della giustizia.

BOATO. Non vorrei turbare, con il mio intervento, questo clima di improvvisa fraternità natalizia da cui appaiono ispirate le dichiarazioni di voto che ho fin qui ascoltato, clima che un po' mi meraviglia, nonostante io sia un sincero estimatore, come leale avversario politico, del relatore Sabbatini, del Presidente e degli altri colleghi che hanno collaborato alla formulazione del provvedimento in esame. A me pare di cogliere in seno alla Commissione una sorta — voglio usare una parola un po' pesante — di schizofrenia, se considero lo scarto tra le considerazioni espresse ora, mentre giunge a conclusione l'iter di questo provvedimento, e le valutazioni che, in questo stesso arco di tempo, siamo venuti esprimendo sulla situazione complessiva della giustizia e sulla capacità del Governo di farvi fronte.

Mi spiace che il desiderio di concludere almeno in questo ramo del Parlamento l'iter del provvedimento in esame, impedisca a ciascun gruppo di esaminare il lavoro compiuto su questo terreno specifico in rapporto all'insieme dei problemi della giustizia che abbiamo di fronte. Desidero, però, sottolineare come sia agli atti del Parlamento e di questa Commissione la testimonianza di come il gruppo radicale, all'inizio dell'iter del provvedimento in esame, avesse espresso chiari segnali sulla possibilità di apportare al nostro sistema penale modifiche di ben altra incidenza. Risulta, infatti, dagli atti come alcuni iniziali emendamenti del gruppo radicale siano stati bocciati dalla maggioranza della Commissione, una maggioranza che comprendeva sia la specifica maggioranza di Governo sia i gruppi di opposizione del partito comunista italiano e della

sinistra indipendente. Il nostro gruppo aveva chiesto la depenalizzazione di una serie di reati cosiddetti « di opinione », che sono quelli che in modo più involutivo e reazionario hanno condizionato in questo decennio il funzionamento del nostro sistema penale, limitando la circolazione democratica del pensiero nel nostro paese. Se avessimo ricevuto su questo terreno prioritario un segnale favorevole alle nostre proposte da parte della maggioranza, la nostra posizione avrebbe potuto caratterizzarsi in modo più aperto nei confronti di altri aspetti del provvedimento in esame.

Alle nostre proposte sia la maggioranza attuale di Governo sia la maggioranza più ampia formata in Commissione, che in qualche modo riproduce lo schieramento dei vecchi governi di « unità nazionale » della precedente legislatura, hanno detto no, rifiutando di dare inizio in questa sede ad una « inversione di tendenza » che forse avrebbe in qualche modo modificato la complessa struttura architettonica di questo provvedimento, ma che certamente lo avrebbe valorizzato in senso ben più positivo. Non voglio dire che nulla sia stato fatto, non dico che questo provvedimento sia irrilevante o negativo, perché ciò sarebbe sbagliato; dico però che esso risulta al di sotto di quelle che, dal punto di vista di un garantismo costituzionale, potevano essere le aspettative della società civile, degli operatori democratici del diritto e delle forze più avanzate della magistratura.

Il provvedimento che stiamo per votare è, nonostante tutto, estremamente complicato e complesso, e — spero di sbagliarmi — incontrerà enormi difficoltà di interpretazione e di attuazione. Quando il collega Violante, con riferimento ad esempio alla misura della libertà controllata, ha fatto notare come in pratica nessuno farà effettivamente i controlli previsti, ha fatto anche comprendere quali saranno in concreto alcune difficoltà di attuazione.

Né meno gravosi saranno i problemi di interpretazione. Mi spiace non poter compiere in questo momento un bilancio

più dettagliato di quelli che saranno gli effetti di questa legge: forse tutti avremmo avuto bisogno di un momento di riflessione per poter dare un giudizio definitivo.

Mi auguro che abbia ragione il collega Casalnuovo quando afferma che questo provvedimento potrà incidere sulla situazione carceraria del paese. Personalmente ritengo che ci troviamo di fronte a misure per certi versi positive, ma che non avranno purtroppo quasi alcuna influenza sulla situazione carceraria in Italia, situazione che il gruppo radicale indica da tempo come uno dei problemi più esplosivi.

Nel complesso, va rilevato che, se da una parte ci sono vizi di fondo in questo testo, dall'altra si registra comunque una inversione di tendenza, seppure troppo timida, limitata e parziale, che per onestà è giusto sottolineare.

Mi spiace che, impegnato in altra sede, il collega De Cataldo non sia ora presente; forse, anche in base alle valutazioni critiche che ora ho fatto, il suo orientamento sarebbe stato quello di esprimere un voto contrario da parte del gruppo radicale. La mia dichiarazione di voto, pertanto, ha carattere del tutto personale, perché dichiaro che, di fronte ad una valutazione complessiva sia degli aspetti negativi sia, seppur limitatamente, di quelli positivi del provvedimento, mi asterrò nella votazione.

Mi auguro che la verifica concreta, che si avrà nel prossimo periodo di attivazione del provvedimento, consenta al Parlamento ed al Governo di assumere iniziative più coraggiose e incisive, nel senso di una modifica democratica, profonda e coerente con la Costituzione, del nostro ordinamento penale.

TRIPODI. Desidero dare rapidamente conto dell'astensione del gruppo del MSI-destra nazionale. Si tratta di motivazioni non politiche ma più specificamente tecniche e giuridiche per le quali non possiamo dare un voto favorevole al provvedimento, anche se riconosciamo ad esso determinate caratteristiche positive che

non ci consentono di esprimere un voto contrario.

Innanzitutto ravvisiamo una non perfetta adesione ai precetti costituzionali di alcune norme, ad alto margine di rischio. Inoltre riteniamo che la mancata attuazione di una «deprocessualizzazione», al posto della «depenalizzazione», vada rilevata, perché il lavoro giudiziario in tal modo sarà aggravato e non alleviato. Sottolineiamo lo snaturamento dell'istituto della semilibertà, che con gli articoli 30, 31, 32 del progetto di legge, si tramuta in «semidetenzione»: Denunciamo la pericolosa dilatazione della discrezionalità del giudice, fatto che non ci soddisfa. Intendiamo sottolineare l'eccessiva esaltazione dell'istituto della querela, fino a prevedibili strumentalizzazioni, e l'incauta equiparazione della procedibilità per truffa al reato di appropriazione indebita a causa della difficile storicità del momento conoscitivo. Ci sembra, ancora, che debba essere a base della nostra astensione il rilievo per la mancata previsione della conversione automatica della già proposta denuncia dell'istituto della querela.

Rimangono i contrasti con la giurisprudenza consolidata circa alcune fattispecie di reato e, ancora, l'affermazione dell'arbitrarietà del giudice in tema di sanzioni, con l'attribuzione di una sorta di potere in bianco, a volte gravemente limitativo delle fondamentali libertà costituzionali.

Altra motivazione della nostra astensione è la mancata salvaguardia delle esigenze degli uffici legali-previdenziali. Infine, desideriamo rilevare come, dopo l'amnistia concessa per alleviare i ruoli pretorili, sia contraddittorio l'ampliamento che si attua dei poteri del pretore per tutta la complessa normativa inerente alla depenalizzazione, rischiando così a nostro avviso, di appesantire i ruoli e le attese.

È per questo complesso di motivazioni che il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione.

SABBATINI, *Relatore*. Innanzitutto desidero ringraziare per gli apprezzamenti, fin troppo buoni, al contributo da me offerto in questa vicenda. Il mio merito è

stato solo quello di aver messo il massimo impegno nel compito che mi era stato affidato.

Ritengo doveroso, pertanto, rivolgere a mia volta parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto e dalla Commissione nel suo complesso, nonché per l'opera del presidente che ha seguito i lavori del Comitato ed ha permesso che si arrivasse in porto.

Vorrei inoltre ricordare l'assidua partecipazione ai lavori del Governo e dei suoi rappresentanti, in particolare del senatore Lombardi ed il contributo dato dagli uffici della Camera.

Vorrei aggiungere — me lo consenta l'onorevole Boato — che in noi in questo momento non c'è alcun sentimento di euforia, che sarebbe fuori luogo; avvertiamo soltanto la giusta soddisfazione di chi, senza eccessi di nessun genere, ritiene di aver portato a termine un lavoro utile al corretto funzionamento della giustizia.

Siamo, comunque, consapevoli che quello che ci accingiamo ad approvare è un testo che si presta a revisioni ed a riveditazioni: rappresenta, però, un fatto importante l'aver definito alcune innovazioni ed alcuni miglioramenti al sistema penale del nostro paese.

Ripeto, dunque, che non c'è da parte nostra alcuna volontà di enfaticizzazione del risultato cui siamo pervenuti: c'è, però, la sicura consapevolezza di essere pervenuti alla elaborazione di un provvedimento destinato a segnare una tappa importante nel nostro sistema giuridico.

Abbiamo portato avanti questo lavoro con umiltà: è stato lungo e faticoso perché molte erano le questioni da approfondire. Affidiamo questo lavoro alla mediazione ed al dibattito che si svolgerà al Senato ed a chiunque voglia cimentarsi attorno a questi problemi.

Concludendo, nel ringraziare nuovamente i colleghi che hanno pronunciato parole di apprezzamento nei miei confronti, colgo l'occasione per rivolgere un eguale apprezzamento per l'impegno puntuale di tutti coloro che hanno partecipato ai lavori della Commissione.

LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime il più vivo compiacimento per l'approvazione di un provvedimento così importante che presenta un insieme coerente di misure organiche le quali hanno l'obiettivo di risolvere alcuni problemi immediati del nostro sistema di giustizia penale, quali il sovraccarico degli uffici giudiziari, determinato dalla pendenza di migliaia di procedimenti, anche per reati di modesta entità, e l'eccessivo affollamento delle carceri conseguente all'enorme aumento dei condannati a pene detentive brevi.

Tali misure, però, hanno anche il merito di non limitarsi a perseguire questo obiettivo, che pure è di primaria importanza, ma di porsi in un'ottica più ampia, giacché esse mirano ad adeguare l'ordinamento penale ai mutati valori espressi dalla coscienza sociale, in coerenza con gli orientamenti del movimento internazionale di riforma del diritto penale e con le riforme recentemente entrate in vigore in alcuni paesi culturalmente e politicamente omogenei al nostro.

Il provvedimento raccoglie, in particolare, le aspettative espresse dal mondo giudiziario, manifestate anche attraverso un notevole interesse per il corso dei lavori parlamentari.

Il Governo desidera ringraziare in modo del tutto particolare il relatore, onorevole Sabbatini, per la sua intelligente, sagace ed appassionata attività e, con lui, tutti i componenti del Comitato ristretto per il grande impegno dispiegato anche con notevole sacrificio e per la elevata qualità politica e culturale dei contributi offerti. Il ringraziamento si estende, ovviamente, all'illustre presidente, onorevole Felisetti, per il grande impulso dato ai lavori della Commissione ed a tutti i componenti della stessa.

Le perplessità che il Governo aveva espresso su talune disposizioni contenute nella sezione II del Capo II non le ritiene immotivate, ma le ha espresse con un franco e costruttivo confronto che si è avvalso anche di qualificati contributi

scientifici e tecnici. Tali perplessità sono state in parte superate dalla redazione dei testi approvati questa mattina; permangono per alcuni profili, ma non sono tali da giustificare un'opposizione all'inserimento nel testo di una materia di tanto interesse e che, per il suo carattere fortemente innovativo, è suscettibile di aprire un vasto dibattito in sede scientifica e politica, utile anche per l'ulteriore esame del provvedimento. Ovviamente, la posizione del Governo è di ampia apertura rispetto ai contributi al dibattito, che, a sua volta, sarà certamente ricco e costruttivo ed in definitiva non farà altro che proseguire quello che oggi si conclude felicemente in questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il rappresentante del Governo, il relatore e tutti i colleghi intervenuti in sede di dichiarazione di voto per le parole di apprezzamento rivolte verso la mia persona, desidero offrire a tutti una breve sintesi dei lavori conclusi dalla Commissione o in via di conclusione, contenuta in un documento di cui i colleghi che lo desiderano possono avere copia.

Da tale documento è possibile evincere che molte sono le questioni che richiedono una urgente conclusione, quale la riforma del codice di procedura penale, quella del sistema elettorale dei consigli giudiziari, della legislazione sulla mafia, del codice penale militare di pace ed altre ancora: alla luce dell'impegno dispiegato per pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento oggi al nostro esame, non posso far altro, quindi, che impegnarmi ad imprimere la stessa operatività ai lavori inerenti ai provvedimenti sopra ricordati.

Desidero dire ancora che il lavoro oggi condotto a termine è stato frutto del contributo fattivo di tutti, senza con ciò nulla togliere alla dialettica tra le varie forze politiche. Tale lavoro, inoltre, ha visto la maggioranza fare le proprie proposte ed il Governo agire in termini programmatori e costruttivi, dando, così, un apporto determinante al dibattito. Eguale apporto

— e di ciò non posso non farmi carico proprio in quanto esponente della maggioranza — è stato dato dalle opposizioni comprendo, così, il delicato settore, tanto per usare un'espressione sintetica, del confronto delle idee e dei principi; settore che è fondamentale, visto che le cose « camminano » sia attraverso gli uomini e gli strumenti operativi, sia attraverso le idee.

Concludendo, desidero rivolgere un vivo ringraziamento anche al sottosegretario Gargani, che in questo momento non è presente, ma che ha sempre fornito un contributo fondamentale ai nostri lavori.

Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge testé esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Spagnoli ed altri; Pennacchini; Menziani ed altri; Bianco Gerardo ed altri in un testo unificato e con il titolo: « Modifiche al sistema penale » (363-441-367-1560):

Presenti	29
Votanti	26
Astenuti	3
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1980

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Cantelmi, Carpino, Carta, Casalinuovo, Casini, De Cataldo, De Cinque, Dell'Andro, Felisetti, Fontana Elio, Gitti, Granati Caruso, Mannuzzu, Martorelli, Mora, Padula, Pennacchini, Pucci, Revelli, Ricci, Rizzo, Russo Raffaele, Sabbatini, Violante, Zurlo.

Si sono astenuti:

Boato, Pirolo, Tripodi.

La seduta termina alle 13,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO